



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 019-LEG23

del 07 APR. 2023

OGGETTO: Liquidazione compensi professionali maturati dall'Avv. G. R., legale esterno dell'Arnas nel contenzioso intercorrente con la società Bell. s.r.l. (poi Fallim. Bell. s.r.l.) ed avente per oggetto l'appalto di opere pubbliche (prat. n. 87/2015).

U.O.S. SERVIZIO LEGALE

Proposta n. 019-LEG23 del 04.04.2023

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio

Il Responsabile dell'istruttoria
Dr. Andrea Pirrello

Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE
Avv. Caterina Rizzotto

**U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2023**

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale 2.02.02.01.0101

Budget assegnato anno 2023

(euro) 1.000.000,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

SERVIZIO LEGALE

Scheda BUDGET allegata

datata 04/04/2023

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE **Avv. Caterina Rizzotto**

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di aprile, nella sede della U.O.S SERVIZIO LEGALE dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, assistito dal Sig. Antonino Passantino quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto,

VISTO:

- il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, con la quale l'Avv. Caterina Rizzotto, in qualità di Responsabile dell'U.O.S. SERVIZIO LEGALE è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

PREMESSO:

- **che** Atto di citazione notificato in data 28.11.15, iscritto al n. R.G. 17317/15 Trib. Civ. PA, la società Bell. s.r.l. ha convenuto in giudizio l'Arnas unitamente all'Ing. F.P. L.C. ed all'Arch. A. B., chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 760.541,92 per l'esecuzione di opere non contrattualmente previste;
- **che** l'Arnas -ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per contestare le domande di parte attrice- con Delibera n.146/16 ha nominato l'Avv. G. R. quale legale esterno incaricato della propria difesa;
- **che** radicatasi la lite, si sono costituiti in giudizio -con distinti procuratori del medesimo Studio Legale- l'Arnas e l'Arch. A. B. eccependo, preliminarmente, la decadenza dell'appaltatore ex artt. 190 e 191 D.P.R. 207/10 e nel merito l'infondatezza delle richieste avanzate;
- **che** si costituiva altresì l'Ing. F.P. L.C. contestando le domande attoree;
- **che** nel corso del giudizio è intervenuto il fallimento della società attrice ed il giudizio si è interrotto;
- **che** il giudizio è successivamente proseguito con la costituzione del Curatore, il quale con memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. ha rinunciato alle pretese risarcitorie su alcune prestazioni, ha rideterminato (in riduzione) il valore della controversia ed ha quantificato le asserite spettanze in complessivi € 244.130,05;
- **che** istruita la causa a mezzo CTU contabile, il Tribunale Civile di Palermo con Sentenza 3044/2019 (emessa a definizione del procedimento portante R.G. 17317/2015) ha rigettato le domande proposte dal Fallimento Bell. S.r.l. ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuna parte convenuta, in € 7.795,00 oltre oneri ed accessori di legge;
- **che** con Nota del 22.04.21, l'Avv. G. R. ha inoltrato richiesta di pagamento dei compensi relativi all'incarico difensivo ricevuto, ivi allegando *pro forma* di importo pari a € 38.476,41;

ATTESO:

- **che** come si evince dalla Delibera di incarico professionale (Delibera n.146/16) "*gli oneri di difesa sono assunti a carico dell'Azienda, prendendo quali parametri-base i minimi di cui al D.M. 55/14*";
- **che** dall'analisi della documentazione in possesso dell'Ufficio, emerge che il valore della controversia originariamente determinato in € 760.541,92 -e quindi rientrante nello scaglione "*Da € 520.001,00 a € 1.000.000,00*" ex D.M. 55/14 e s.m.i.- è stato successivamente ridotto a € 244.130,05 -e quindi ricompreso nello scaglione "*Da € 52.000,01 a € 260.000,00*";
- **che**, dunque, la rideterminazione del valore della controversia (peraltro, non contestata dalle parti in causa) costituisce prova del fatto che l'importo dedotto nelle richieste conclusive dell'atto di citazione costituiva parametro frattanto divenuto inidoneo all'individuazione dell'effettivo valore della controversia;
- **che**, dunque, i parametri tariffari (ai minimi tabellari) relativi allo scaglione "*Da € 520.001 a € 1.000.000,00*" ex D.M. 55/14, possono esser applicati soltanto alle fasi che sono state effettivamente svolte sotto la suddetta copertura valoriale, ossia fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio;
- **che**, invece, i parametri tariffari (ai minimi tabellari) relativi allo scaglione "*Da € 52.000,01 a € 260.000,00*" ex D.M. 55/14 possono esser applicati alle fasi che sono state effettivamente svolte successivamente alla rideterminazione del valore della controversia (ad opera del curatore fallimentare), ossia fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale;
- **che**, inoltre, tenuto conto del valore della controversia cristallizzatosi post costituzione in giudizio della Curatela Fallimentare, è necessario rideterminare anche l'importo da corrispondere per la fase istruttoria, avendo cura di operare la decurtazione del 70% sul valore medio della predetta fase (ossia € 5.400,00), e quindi, quantificarla in € 1.620,00 [ossia € 5.400,00 (valore medio di partenza) – € 3.780,00 (70% di € 5.400,00) = € 1.620,00]; ciò in applicazione di quanto espressamente affermato dalla Suprema Corte in punto di riduzione da applicare ex art. 4 co.1 D.M. 55/14 (Corte Cass., Ord. 1554/20, secondo cui l'espressione "*diminuzione di regola fino al 70%...per la fase istruttoria*" deve essere interpretata in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio deve essere determinata in una



percentuale pari -e comunque non superiore- al 70% del medesimo);

- **che**, infine, l'aumento previsto dall'art. 4 co.2 D.M. 55/14 e s.m.i. (ossia aumento del 30% per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti), nel caso di specie può esser riconosciuto una sola volta (ossia in relazione alla sola posizione dell'Ing. L.C. oltre quella della società Bell. s.r.l.);
- **che**, pertanto, a fronte della richiesta di pagamento pervenuta dall'Avv. G. R., le somme riconoscibili allo stesso, in ragione delle correzioni e rideterminazioni operate e meglio sopra spiegate, posso essere così quantificate:
 - € 2.194,00 oltre accessori per la fase di studio (quale valore tabellare minimo individuato in relazione allo scaglione € 520.001,00 - € 1.000.000,00 ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);
 - € 1.448,00 oltre accessori per la fase introduttiva del giudizio (quale valore tabellare minimo individuato in relazione allo scaglione € 520.001,00 - € 1.000.000,00 ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);
 - € 1.620,00 oltre accessori per la fase istruttoria e/o di trattazione (quale valore tabellare minimo individuato in relazione allo scaglione € 52.000,01 - € 260.000,00 ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);
 - € 2.025,00 oltre accessori per la fase decisionale (quale valore tabellare minimo individuato in relazione allo scaglione € 52.000,01 - € 260.000,00 ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);*ergo* complessivamente € 10.632,61 (quale somma comprensiva di spese generali, C.P.A. e I.V.A.), da cui però occorre decurtare l'anticipo già versato, ossia l'importo di € 6.000,00 (quale somma comprensiva di spese generali, C.P.A. e I.V.A.), giusta fattura 40PA/2017 e relativa Delibera 737/2017;
- **che**, in definitiva, dal superiore importo di € 10.632,61 occorre detrarre l'acconto già versato all'Avv. G. R. per il contenzioso di cui in oggetto, pari a € 6.000,00 e quindi liquidare al professionista la residua somma di € 4.632,61 (quale somma comprensiva di spese generali, C.P.A. e I.V.A. e dalla quale decurtare la rit. acc.).

VISTA la parcella *pro forma* rideterminata dall'U.O. Servizio Legale, con applicazione dei parametri del D.M. 55/14 e s.m.i. ai minimi tariffari e tenuto conto dell'acconto già versato, l'importo da riconoscere all'Avv. G. R. ammonta ad € 4.632,61 (somma comprensiva di spese generali, C.P.A. e I.V.A. e dalla quale decurtare la ritenuta d'acconto).

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento in favore dell'Avv. G. R. della complessiva somma di € 4.632,61 (somma comprensiva di spese generali, C.P.A. e I.V.A. e dalla quale decurtare la ritenuta d'acconto) quale compenso relativo alle causali di cui sopra, come da note compensi rielaborate ed allegate.

DATO ATTO **che** il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

- **Determinare** in € 4.632,61 (comprensiva di spese generali, CPA e IVA e da cui decurtare la ritenuta d'acconto) la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento trova capienza nell'accantonamento relativo alla pratica 87/2015 ed è da imputare sul conto 2.02.02.01.0101 "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*", e grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
- **Liquidare** la complessiva somma di € 4.632,61 comprensiva di spese generali, CPA e IVA (da cui decurtare la ritenuta d'acconto) e **pagare all'Avv. G. R.**, la somma di € 3.902,38 comprensiva di spese generali, C.P.A., I.V.A. ed al netto della ritenuta d'acconto, come da parcella *pro forma* rideterminata ed allegata, per causali sopra meglio specificate e da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
- **Versare** all'Agenzia delle Entrate la complessiva somma di € 730,23 quale ritenuta d'acconto operata sugli onorari del professionista;
- **Trasmettere** il presente atto all'Area risorse Economiche affinché provveda alla emissione dell'ordinativo di pagamento in favore del beneficiario;
- **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad aprire un credito sul bilancio corrente, funzionale all'incasso dell'importo di € 7.795,00 oltre oneri ed accessori di legge, a titolo di spese legali liquidate in favore dell'Arnas giusta Sentenza n.3044/2019 Trib. Civile di Palermo;
- **Dotare il presente atto di immediata esecutività**, al fine di non procrastinare oltre il pagamento di quanto dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico conferito.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

Il Responsabile U.O.S.
SERVIZIO LEGALE
Avv. Caterina Rizzotto

Il Segretario verbalizzante

[Firma]

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno **09 APR. 2023** per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
